Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 75/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2013

recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto concerne l'applicazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2012/2013

(GU L 26 del 26.1.2013, pag. 19)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2014 della Commissione del 1º dicembre 2014	L 346	26	2.12.2014
►**M2**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1409 della Commissione del 1º agosto 2017	L 201	21	2.8.2017

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 75/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2013

recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto concerne l'applicazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2012/2013

Articolo 1

In deroga all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, i dazi addizionali all'importazione non sono applicati ai prodotti di cui al suddetto articolo fino al ►**M2** 30 settembre 2022 ◄.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 è abrogato. Tuttavia esso rimane applicabile ai dazi addizionali applicati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.